Pensione a 64 anni, quando l'importo dell'assegno fa la differenza

Se si vuole raggiungere la pensione anticipata contributiva, l'importo dell'assegno va verificato prima di fissare la data di uscita. (Fonte: https://www.pensionioggi.it/ 27 novembre 2026)

La **pensione anticipata contributiva** è una delle possibilità percorribili per andare in pensione prima dell'età prevista per la **pensione di vecchiaia**. Per accedervi, occorrono un'età minima di 64 anni e 20 anni di contributi effettivi, più 3 mesi di finestra di attesa.
La pensione è riservata ai privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, ossia ai cd. "contributivi puri". I "misti", cioè coloro che possiedono versamenti anteriori al 1996 possono accedervi soltanto attraverso il computo in **gestione separata** Inps (art. 3 **DM 282/1996**), ossia accreditando tutta la contribuzione in tale gestione e scegliendo di ricalcolare con **sistema contributivo** anche gli accrediti datati sino al 31 dicembre 1995.
La legge richiede anche che **la prima rata mensile della pensione raggiunga un importo minimo**, pari a 3 volte l'**assegno sociale** (2,8 volte per le donne con un figlio, 2,6 volte con più figli). Chi ha già l'età e i contributi richiesti può quindi dover rinviare il pensionamento se l'assegno calcolato resta sotto quella soglia (**art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011**).
Vi sono, però, dei modi per arrivare comunque all'importo soglia, anche con un assegno pensionistico particolarmente basso: vediamo quali.

Quanto deve valere la prima rata

Nel 2026 la prima rata deve raggiungere **1.638,72 euro lordi mensili**, 3 volte l'**assegno sociale**, che è pari a 546,24 euro. Per le donne con un figlio, la soglia scende a **1.529,47 euro** e per quelle con almeno due figli a **1.420,22 euro**.

Perché i redditi degli ultimi anni possono incidere poco

Nel sistema contributivo, la pensione annua si ottiene moltiplicando il **montante individuale**, formato dalla contribuzione utile lungo la carriera e rivalutato nel tempo, per il **coefficiente di trasformazione** legato all'età al pensionamento. I redditi più alti degli ultimi anni, che nelle pensioni calcolate con sistema misto possono comportare un notevole innalzamento dell'assegno, incidono per i contributi che alimentano il montante in quel periodo.
Se la carriera ha vuoti o molti anni con imponibili contenuti, pochi anni di redditi elevati possono avere un effetto limitato sull'importo (art. 1, commi 6, 8 e 9, legge n. 335/1995).

Che cosa può fare il computo in Gestione separata

Chi ha contributi anteriori al 1996 può accedere alla stessa forma di pensione attraverso il **computo in Gestione separata**, al ricorrere delle condizioni previste, ossia:

- **almeno una mensilità accreditata** in tale gestione;
- anzianità anteriore al 1996 inferiore a 18 anni;

- almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui 5 dal 1996.

Il computo si chiede con la domanda di pensione ma, prima di valutare lo strumento, se lo si vuole utilizzare per ottenere la **pensione anticipata contributiva** è importante valutare prima il raggiungimento dell'importo soglia. Poiché il computo richiede il ricalcolo interamente contributivo, una proiezione di **calcolo della pensione** con sistema misto potrebbe falsare il risultato: occorre sottoporre al metodo contributivo tutti gli accrediti sino al 31 dicembre 1995.

La pensione estera nell'importo soglia

Se la pensione italiana da sola non raggiunge l'importo soglia previsto per la **pensione anticipata contributiva**, può concorrere al raggiungimento del requisito anche la **pensione maturata all'estero**. Quando si applicano i regolamenti europei di sicurezza sociale o una convenzione bilaterale che prevede la **totalizzazione internazionale**, l'INPS somma all'importo italiano quello della pensione estera, anche se già liquidata, o della quota a carico dell'ente estero (**pro rata**). La somma serve a verificare il diritto alla **pensione anticipata** e ciascun ente paga la prestazione di propria competenza (circolare INPS n. 95 del 12 luglio 2012 per il regime europeo e n. 126 del 25 ottobre 2012 per gli accordi bilaterali; il paragrafo 3 della circolare n. 103 del 23 giugno 2017 ribadisce il criterio per il cumulo di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 184/1997).

Lavoratrici madri, un coefficiente più alto per raggiungere la soglia

Per le lavoratrici madri che accedono alla **pensione anticipata contributiva**, c'è un'altra possibilità per raggiungere l'importo soglia: in alternativa all'anticipo del requisito anagrafico di 4 mesi per figlio, fino a un massimo di 16 mesi, la lavoratrice può chiedere che le venga applicato un **coefficiente di trasformazione più favorevole**.

Si tratta della percentuale che, moltiplicata per il **montante contributivo** accumulato, determina l'importo annuo della pensione: il valore cresce con l'età.

Ai fini del calcolo, all'età effettiva alla decorrenza si aggiungono 1 anno per chi ha 1 o 2 figli e 2 anni per chi ne ha almeno 3.

Se, per esempio, una lavoratrice con 3 figli va in **pensione a 64 anni** e 3 mesi e sceglie questa agevolazione, l'INPS applica il coefficiente previsto per 66 anni e 3 mesi: a parità di contributi accumulati, la pensione risulta quindi più alta e l'importo così calcolato vale anche per verificare il raggiungimento della soglia, già ridotta per le donne con figli.

Il riferimento è l'art. 1, comma 40, lett. c), della legge n. 335/1995. La circolare INPS n. 46 del 13 marzo 2024, par. 3.1, conferma che il beneficio vale anche ai fini dell'importo soglia.

Riscatto o contribuzione volontaria per i periodi part time

Chi ha lavorato a **tempo parziale** può chiedere il riscatto della parte di orario non lavorata e priva di contribuzione obbligatoria, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996. Se le settimane sono già tutte utili per il diritto alla pensione, il riscatto può avvenire anche ai soli fini della misura, per

aumentarne l’importo. Per esempio, se nell’estratto conto un anno intero risulta coperto per 52 settimane ai fini del diritto e per 26 ai fini della misura, l’integrazione può riguardare le 26 settimane di differenza.
Per un part-time durato solo una parte dell’anno, il confronto si fa sulle settimane del periodo interessato.
Il **costo del riscatto** si calcola sulla retribuzione imponibile delle 52 settimane di contribuzione utili alla misura della pensione più vicine alla domanda, rapportate al numero di settimane da riscattare. Al risultato si applica l’**aliquota di computo** vigente alla data della domanda, pari al 33% nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti: il costo può quindi cambiare a seconda del momento di presentazione della domanda. Per valutarne la convenienza, occorre confrontarlo con l’aumento atteso della pensione e verificare se quell’incremento consente di raggiungere l’importo soglia (artt. 2, comma 5, e 4 del d.lgs. n. 184/1997).
In alternativa al riscatto, chi ha almeno un anno di contribuzione effettiva nei 5 anni precedenti la domanda può chiedere di integrare il part-time con **versamenti volontari**. La domanda si può presentare anche mentre il rapporto è ancora in corso, con riferimento alle annualità già concluse; va comunque presentata, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria per la consegna della Certificazione unica (CU) relativa all’anno da integrare (art. 8 D.lgs. n. 564/1996 e circolare INPS n. 29 del 23 febbraio 2006, richiamata dalla circolare n. 74 del 4 maggio 2021, par. 5).

Quali importi confrontare prima di decidere
Laddove si riesca a superare la soglia, va comunque stimato l’importo effettivamente in pagamento, in quanto, sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, si applica un limite massimo. Nel 2026, il **tetto mensile lordo** è di 3.059,25 euro, pari a **5 volte il trattamento minimo INPS**.
Ad esempio, con un assegno teorico di 4.000 euro, l’INPS mette in pagamento 3.059,25 euro lordi sino al compimento dell’età pensionabile, con una differenza di 940,75 euro al mese. All’età prevista per la vecchiaia entra in pagamento l’intero assegno, adeguato nel tempo, senza conguaglio delle mensilità già limitate (circ. 46/2024).
Prima di fissare la data di uscita, conviene dunque mettere a confronto la prima decorrenza utile e l’assegno effettivo di ciascuno scenario; se per raggiungere la soglia serve un versamento, nel confronto va incluso anche il suo costo. Il risultato serve a definire quanti mesi di pensione si guadagnano e quanto si incassa davvero in quei mesi.